

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO

STATUTO

Art 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "MOLFETTA PORTO Società a responsabilità limitata".

OGGETTO

Art 2

La Società ha per oggetto:

- A) chiedere al Governo, alla Regione e ad altri Enti pubblici di competenza, speciali provvidenze e concessioni a favore del porto di Molfetta e delle attività imprenditoriali connesse;
- B) provvedere alla esecuzione di opere portuali, viarie, ferroviarie, edilizie, industriali, commerciali ed artigianali per il detto porto;
- C) acquisire aree ed eventuali infrastrutture esistenti nel territorio del Comune di Molfetta per lo sviluppo ed il potenziamento portuale;
- D) promuovere, incentivare e coordinare iniziative pubbliche e private per lo sviluppo e la realizzazione di insediamenti sociali e produttivi volti a potenziare e sviluppare le attività portuali;
- E) provvedere alla gestione di tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare di pertinenza della Società;
- F) esercitare la gestione di servizi portuali secondo le norme vigenti in materia portuale;
- G) gestire rapporti contrattuali, anche per conto di terzi, relativi alla esecuzione di opere portuali, viarie, ferroviarie ed edilizie connesse alle strutture portuali;
- H) l'uso, in regime di concessione, di aree, di beni ed impianti demaniali e di banchine nell'ambito portuale, secondo le vigenti normative in materia portuale;
- I) l'appalto di lavori di manutenzione delle parti comuni dell'area portuale e l'esercizio di forniture di servizi generali ed attività connesse, secondo la normativa vigente in materia portuale.

Al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in via non prevalente, la società potrà compiere, nei limiti di legge ed in particolare nel rispetto delle leggi nn. 1 e 197 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e di credito e tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compresa l'alienazione totale o parziale di diritti di concessione a lei facenti capo, la stipulazione di mutui ipotecari e fondiari e il rilascio di fideiussioni.

Potrà concorrere a gare pubbliche o private o a licitazioni private, relative all'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio nei limiti di cui all'art 2361 cc; per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà rilasciare avalli, fideiussioni, e garanzie reali anche a favore dei terzi.

Resta fermo che le eventuali attività di natura finanziaria e, in particolare, quella di assunzione di partecipazioni strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale non saranno, comunque, esercitate nei confronti del pubblico.

SEDE E DURATA

Art 3

La società ha sede legale in Molfetta, via G Carnicella c/o Palazzo Municipale Comune di Molfetta

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino a tutto il 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

CAPITALE - QUOTE

Art 4

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il

cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

Art 5

Il capitale sociale è fissato in € 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in quote di partecipazione che possono essere di diverso ammontare.

I conferimenti possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro ai sensi dell'art. 2464 cc

Il Comune di Molfetta rimane quotista unico della Società per non più di 10 anni dalla data di costituzione.

Art 6

Le quote sono nominative ed il loro possesso comporta l'accettazione dell'atto costitutivo, dello statuto.

Le quote sono divisibili.

Salvo diversa determinazione in tal senso, le quote di partecipazione dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati, così come i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art 7

Al momento della costituzione di una pluralità di soci, le quote sono liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione spettante agli altri soci ed esercitabile con le modalità che seguono.

Il socio non può alienare le proprie quote, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie quote dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della società – a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano controfirmata dal ricevente - indicando il numero delle quote offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere.

La società entro 30 (trenta) giorni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci.

I soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e il numero di quote, fra quelle di loro spettanza, che intendono acquistare.

Il diritto di prelazione a favore di soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni.

In caso di corrispettivo di natura infungibile o di mancanza di corrispettivo occorrerà indicare la somma di denaro corrispondente al valore attribuito alla quota da cedersi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, i soci interpellati avranno diritto di acquistare la quota alle condizioni previste comunicando (sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano controfirmata dal ricevente) la loro volontà di avvalersi del diritto di prelazione.

In caso di disaccordo con il socio cedente sul valore attribuito alla quota la determinazione verrà rimessa alla stima di un arbitratore nominato, d'accordo tra le parti, ai sensi dell'art. 1349 c.c. ovvero, in mancanza di accordo ed a spese di entrambe le parti, dal presidente del Tribunale ove ha sede la società.

Se i soci che intendono esercitare la prelazione sono più, le quote da trasferire saranno assegnate ai richiedenti in proporzione alle quote di partecipazione da ciascuno di essi già possedute.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 8

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e revoca degli amministratori e la determinazione del loro compenso;

- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del relativo compenso;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'autorizzazione al legale rappresentante di contrarre con se stesso, in proprio ovvero come rappresentante di un'altra parte, ai sensi dell'art. 1395 c.c., ovvero l'autorizzazione alla deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale o infine ove espressamente previsto dal presente Statuto, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 9.

Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 c.c.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge o di statuto dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 9

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o a mano controfirmata per ricezione).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui la prima assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi liberamente rappresentare.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla società.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in mancanza al Vice Presidente.

Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto,

l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis c.c.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA

Art. 10

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri anche non soci che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La nomina e la cessazione dall'Ufficio degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e del presente Statuto.

Fino a quando le quote saranno interamente possedute dal Comune di Molfetta alla nomina dei tre amministratori provvede il Sindaco del Comune con proprio provvedimento.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per statuto riservato alle decisioni dei soci.

Art 12

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, elegge nel proprio seno il Presidente al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi in giudizio, con facoltà di promuovere quote od istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione.

Il Consiglio elegge fra i suoi stessi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art 13

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

A- PRESIDENZA

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

B- RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

C- DELBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

D- VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

E – DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più amministratori delegati determinando i limiti e il contenuto della delega e le eventuali modalità di esercizio della stessa ai sensi dell'art. 2381 c.c. La delibera del C.d.A. di conferimento della delega deve essere adottata all'unanimità e con la presenza di tutti i componenti l'Organo. I delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni 30 giorni, l'andamento generale della gestione e le operazioni di maggiore rilievo. Il Consiglio d'Amministrazione non può delegare le attribuzioni di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501.ter e 2506-bis e ogni altra attribuzione di straordinaria amministrazione. La delega può essere revocata dal Consiglio in qualunque momento.

Art. 14

Requisiti di onorabilità e professionalità e indipendenza degli amministratori.

La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del c.c. E' altresì fatto divieto agli amministratori ed ai loro parenti e affini entro il 1° grado di intrattenere rapporti economici, commerciali e comunque d'affari con la Società.

Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 15

Quale organo di controllo i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.8 possono nominare un Collegio Sindacale che opererà ai sensi del successivo art. 16.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni previste dall'art. 2477. Anche in tal caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 16.

Art 16

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni e lo stesso esercita il controllo contabile.

Il Collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere tutti scelti fra gli iscritti al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

La retribuzione dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Fino a quando le quote saranno interamente possedute dal Comune di Molfetta la nomina dei sindaci sarà effettuata dal Sindaco del Comune con proprio provvedimento.

Art. 17

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOLFETTA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore delegato, se nominato, sono tenuti a trasmettere al Comune di Molfetta ed alla commissione consiliare di controllo di cui all'art. 89 dello statuto comunale il bilancio economico, finanziario e patrimoniale e gli atti che la commissione ritenesse necessari per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali. L'esecuzione delle funzioni di controllo e di vigilanza avviene nei limiti dei diritti spettanti al socio. Gli amministratori della società sono anche tenuti a riferire al sindaco ed alla commissione consiliare di controllo sull'andamento della società, in via ordinaria, almeno ogni tre mesi.

BILANCI E UTILI

Art 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364. In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione.

Art 19

Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, detratto il 5% da destinare al fondo di riserva legale fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, verranno destinati dai soci esclusivamente al perseguimento degli scopi sociali.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONI

Art 20

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi, indicando a quali di essi spetta la rappresentanza della società, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.